



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 29/05/2017

OGGETTO: Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio , assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale. Rinvio.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Maggio nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1) Tambè | Alessandro | 9) Flammà | Danila |
| 2) Perri | Clorinda | 10) Di Dio | Giovanni |
| 3) Cunia | Salvatore | 11) Baglio | Katia |
| 4) Ferrigno | Fabrizio | 12) Alessi Batù | Vanessa assente |
| 5) Zuccalà | Calogero | 13) Cumia | Kevin |
| 6) Strazzanti | Stella | 14) Vetriolo | Giuseppe |
| 7) Patti | Giovanni | 15) Ferrigno | Giuseppe |
| 8) Strazzante | Michela | 16) Crapanzano | Alice Stella |

Presenti n. 13

Assenti n. 3

Scrutatori: Ferrigno Fabrizio

Patti Giovanni

Tambè Alessandro

Presiede il Presidente Di Dio Giovanni

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Giunta

Dato atto che il numero dei presenti é legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, **il Vice Sindaco** invita il Presidente ad essere più attento nell'istruttoria dei fascicoli per il Consiglio Comunale.

Il Presidente, in risposta, afferma che questa è una considerazione inopportuna.

Indi, invita il C. C. alla trattazione del punto n.11 iscritto all'O. d. G. dell'odierna seduta consiliare, avente ad oggetto: "Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio, assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale", dando lettura dell'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Capo del 1 Settore in data 11.01/2017, con allegato parere espresso a norma dell'art.12 della legge 23/12/2000, in merito alla regolarità tecnica.

Aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:

Il Consigliere Cumia Salvatore, il quale si dilunga sulle tante criticità che, a parer suo, presenta il Regolamento e propone di rinviarlo alla 2^a Commissione consiliare.

Il Consigliere Flammà, la quale afferma che il Regolamento in questione è stato portato in Consiglio Comunale con lo scopo di emendarlo, se necessario. Dichiaro che l'argomento è solo ed esclusiva materia della 1^a Commissione.

Il Consigliere Ferrigno Fabrizio, il quale dichiara di essere favorevole a rivedere il Regolamento e a rinviarlo per l'assenza del Capo Settore e dell'assessore competente.

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento, pone ai voti del C. C. la superiore proposta di rinvio del punto che, per alzata e seduta, ottiene esito unanime favorevole da parte dei 13 consiglieri presenti e votanti.

Consiglieri assenti: 3 (Zuccalà, Strazzante Michela e Alessi Batù).

La proposta è approvata.

Pertanto,

il Consiglio Comunale

Vista l'allegata proposta di deliberazione del C. C., avente ad oggetto: "Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio, assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale", con allegato parere espresso a norma dell'art.12 della legge 23/12/2000, in merito alla regolarità tecnica;

Udita la proposta di rinvio avanzata dal Consigliere Ferrigno Fabrizio;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dell'esito della votazione;

Ad unanimità dei presenti,

Delibera

di rinviare il punto in trattazione.

Indi, il Presidente, vista l'ora tarda, propone di rinviare il Consiglio Comunale a data da destinarsi.

I Consiglieri Cumia Salvatore e Flammà dichiarano di essere contrari al rinvio.

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento, pone ai voti del C. C. la superiore proposta di rinvio del Consiglio Comunale a data da destinarsi che, per alzata e seduta, ottiene il seguente esito;

Consiglieri presenti e votanti: 13;

Consiglieri assenti: 3 (Zuccalà, Strazzante Michela e Alessi Batù);

Favorevoli: 5 (Di Dio, Vetriolo, Tambè, Baglio e Crapanzano);

Contrari: 8 (Perri, Cumia Salvatore, Ferrigno Fabrizio, Strazzanti Stella, Patti, Flammà, Cumia Kevin e Ferrigno Giuseppe).

La proposta è respinta.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare l'allegato Regolamento che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'ente e prevede l'istituzione di un apposito Albo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, già approvato dalla G. C. con propria deliberazione n. 63 del 22/12/2016, formato da n. 20 articoli;
2. di demandare al Responsabile del Servizio del Contenzioso di approvare, mediante adozione di apposita Determinazione, l'Avviso che divulghi la volontà dell'istituzione dell'Albo da pubblicizzare mediante affissione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune e sul suo sito web per 30 giorni consecutivi, entro 5 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio;
3. di dare atto che, nelle more dell'approvazione dell'elenco dei professionisti candidatisi e quindi dell'applicazione della disciplina contenuta nell'allegato Regolamento, qualora l'Amministrazione dovesse avere necessità di conferire un incarico di rappresentanza in giudizio del Comune all'esterno, il professionista continuerà ad essere prescelto "intuitu personae";

Oggetto: Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio, assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario ed opportuno disciplinare le procedure del contenzioso legale dell'Ente ed il conferimento degli incarichi legali, mediante l'approvazione di un regolamento ad hoc:

Vista e richiamata la propria Deliberazione n. 63 del 22/12/2016, con la quale ha approvato l'allegato Schema di Regolamento che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'ente e che prevede l'istituzione di un apposito Albo, nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione;

Preso atto che l'adozione dell'Albo di cui sopra appare idoneo a contemperare l'esigenza di economicità, cui l'azione amministrativa deve comunque essere improntata, con il rispetto del profilo fiduciario che, di norma, contraddistingue l'affidamento dell'incarico legale;

Dato atto che rientra nel programma di questa Amministrazione l'obiettivo di aggiornare alla più recente legislazione i regolamenti comunali vigenti e di adottare nuovi regolamenti su attività e servizi non ancora disciplinati;

Verificata la competenza del Consiglio Comunale in tema di approvazione di regolamenti;

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D. Lgs 50/2016, applicabile in Sicilia in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016 che qualifica l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale come servizio;
- il citato art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, ai sensi dell'art. 1 della Legge 09/02/1982, n. 31 e ss. mm. ii., dando atto che la norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 rubricato "Conflitto di interesse";
- la legge 31.12.2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e il Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 recante i nuovi parametri forensi, pubblicato in G.U. n.77 del 02 aprile 2014, che modifica il D.M. 140/2012 richiamato nello stesso;
- la Legge Regionale 30/2000;
- il D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il seguente parere:

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 28 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Barrafranca, li 11-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

[Firma]

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Di Dio Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Tambè Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giunta Anna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BARRAFRANCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Art. 1 Tutela Legale

L'Ufficio Contenzioso provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune, secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento;

Il servizio di cui sopra viene svolto nel rispetto dei principi della legalità e trasparenza caratterizzanti l'azione amministrativa dell'Ente.

Art. 2 Rappresentanza Legale in giudizio

Il Sindaco esercita la rappresentanza legale in giudizio del Comune.

Egli previa deliberazione di Giunta Municipale, sottoscrive il mandato alle liti, con i corrispondenti poteri di conciliare, transigere, rinunciare alle liti, eleggere domicilio e nominare sostituti.

Art. 3 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla base della relazione del Responsabile di settore a cui afferisce la controversia *rationae materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

Alla relazione deve essere allegata, altresì, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.

La Giunta Comunale, individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto del principio della rotazione.

Art. 4 Istruttoria – Comune ricorrente / Attore

Il responsabile di Settore, che ritiene opportuno attivare un giudizio, invia all'Ufficio Contenzioso una relazione contenente una valutazione sulla opportunità di agire in giudizio contro terzi e, sentito il Sindaco e l'Assessore competente, predispone la proposta motivata.

Alla relazione deve essere allegata, altresì, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.

Art. 5 Istruttoria - Comune resistente / Convenuto

Nel caso di azione giudiziaria nei confronti del Comune, il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso trasmette copia dell'atto giudiziario, notificato al Comune di Barrafranca, al Responsabile competente per la materia oggetto del contenzioso.

Il Responsabile competente per materia, invia entro 7 giorni dalla ricezione, salvo particolari urgenze, una relazione scritta dettagliata sui motivi per i quali è opportuno resistere in giudizio, allegando documentazione a supporto, ovvero indica le motivazioni per cui è opportuno non resistere in giudizio riconoscendo le ragioni dell'attore/ricorrente, dopo avere esperito ogni tentativo di accordo transattivo con la controparte.

Art. 6 Albo Comunale dei professionisti Avvocati

E' istituito l'Albo Comunale dei professionisti legali che prestano la propria disponibilità a patrocinare l'Ente avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il responsabile dell'Ufficio Contenzioso provvede a pubblicare apposito avviso, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente regolamento. Dell'avviso deve essere data massima pubblicità all'albo, sul sito web dell'ente e tramite trasmissione all'Ordine degli Avvocati.

I professionisti che intendono iscriversi all'Albo devono presentare apposita domanda in carta semplice, indicando le proprie generalità, la sede dello studio, recapiti telefonici, fax e PEC, allegando il proprio *curriculum vitae*.

I professionisti devono specificare quale branca del diritto costituisce la materia per la quale manifestano la disponibilità a rappresentare l'Ente.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di Febbraio, salvo quanto previsto dall'art. 19.

L'Albo dei professionisti legali sarà aggiornato entro il 31 Marzo di ogni anno ed ha durata triennale dall'istituzione. Ogni tre anni si provvederà all'integrale rinnovazione dell'Albo.

I professionisti verranno inseriti nell'elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande; a tal fine farà fede il numero di Protocollo acquisito in ingresso presso l'Ente.

Art. 7 Requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei professionisti Avvocati

Gli Avvocati che intendono iscriversi all'Albo Comunale devono:

- a. essere iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Enna o di essere residenti a Barrafranca ed iscritti in uno degli Albi del territorio nazionale da almeno tre anni;
 - b. di avere assolto gli obblighi di aggiornamento e formazione continua;
 - c. non avere personalmente giudizi in corso contro il Comune di Barrafranca, eccezione fatta per quelli avverso sanzioni per violazioni del codice della strada ed imposte comunali comminate dallo stesso Ente;
 - d. impegnarsi ad applicare e concordare nei confronti del Comune di Barrafranca a titolo di compensi ed onorari, valori comunque non superiori a quelli che sono previsti quali minimi nelle tariffe professionali degli Avvocati, qualunque sia la natura e l'entità della controversia affidata; l'impegno dovrà essere sottoscritto dal Professionista incaricato all'atto dell'accettazione dello stesso incarico e contestualmente alla firma del Disciplinare d'incarico; tuttavia in caso di vittoria della lite, sarà diritto del professionista incaricato di conseguire, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, il compenso liquidato dal Giudice e posto a carico della controparte, ove più favorevole.
 - e. impegnarsi ad attendere il pagamento delle spettanze professionali da parte del Comune alla fine del giudizio e dopo presentazione di progetto di parcella e relativa fattura.
- Il pagamento di quanto previsto alla lettera "e" di questo articolo sarà effettuato dall'Ufficio competente seguendo un rigoroso ordine cronologico, fatta salva la liquidazione dell'acconto e l'anticipazione delle spese.

Art. 8 Conferimento dell'incarico

Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, in ossequio alle disposizioni regolamentari e statutarie del Comune, predispone ed emana la Determinazione di incarico, attingendo il nominativo dell'Avvocato dall'Albo comunale dei professionisti legali, sulla base della materia oggetto del giudizio e seguendo il principio di rotazione tra gli stessi.

Nella determina di conferimento dell'incarico, il Responsabile Affari Legali impegnerà la somma indicata nel Disciplinare di incarico, trasmesso e sottoscritto per accettazione dal Professionista indicato.

Nella determinazione di incarico il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso specificherà che lo stesso comprende, oltre alla difesa tecnica, ogni altra assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, per cui l'Amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni, di predisporre quegli atti che l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri diritti ed interessi, ed in caso di procedimento conclusosi con esito favorevole per l'Ente, l'Avvocato, fermo restando la non gratuità della prestazione, dovrà altresì procedere, previa diffida, al recupero coattivo delle somme dovute a qualunque titolo al Comune.

Art. 9 Accettazione dell'incarico

L'Avvocato nominato dovrà accettare l'incarico conferito, specificando la permanenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'Avvocato nominato dovrà inoltre:

- a. dichiarare l'insussistenza di rapporti di patrocinio in giudizio instaurati contro o a favore dell'Amministrazione;
- b. impegnarsi a non patrocinare in giudizio contro o a favore dell'Amministrazione per tutta la durata dell'incarico conferito;
- c. dichiarare l'insussistenza di rapporti di *coniugio*, parentela o affinità fino al secondo grado con Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Segretario generale, Responsabili di Settore;
- d. dichiarare di non essere destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di condanna di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per la partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita, autoriciclaggio;
- e. di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale, indicando gli estremi della stessa.

Contestualmente al conferimento dell'incarico legale, il Servizio Affari Legali consegnerà all'Avvocato nominato copia della Determinazione di conferimento dell'incarico, del disciplinare sottoscritto, delle relazioni e di tutta la documentazione necessaria per promuovere o resistere in giudizio.

Art. 10 Elezione di domicilio

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta direttamente dal professionista che ne dà comunicazione all'Ufficio Contenzioso e questo provvede direttamente alla liquidazione delle competenze spettanti.

Art.11 Principio di rotazione

Tutti gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo comunale, hanno gli stessi diritti e doveri di patrocinare l'Ente avanti l'Autorità Giudiziaria e, pertanto, al fine di consentire una turnazione integrale dei professionisti iscritti al medesimo albo, è fatto obbligo di non affidare più di un incarico legale allo stesso professionista fino a quando non si sia esaurito l'elenco dell'Albo medesimo ad eccezione dei casi previsti dai successivi art. 11 e 12.

La rotazione segue l'ordine di iscrizione dei professionisti nell'Albo.

Le ipotesi di incompatibilità ad accettare l'incarico di cui all'art. 8 non comportano la perdita del grado di preferenza rispetto ad un conferimento di incarico successivo.

Art. 12 Continuità e Cumulabilità degli incarichi

In deroga al principio di rotazione tra i professionisti iscritti all'Albo Comunale previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, le cause in appello, i reclami, le procedure esecutive, i giudizi di ottemperanza ed ogni procedimento connesso o scaturente da un precedente giudizio, possono essere conferiti, per continuità di difesa, allo stesso Avvocato che nel giudizio di primo grado ha assistito l'Ente.

Per l'effetto, gli incarichi relativi a procedimenti che abbiano una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra loro, ai sensi dell'art. 40 e seguenti del codice di procedura civile, rispetto ad incarichi già conferiti possono essere affidati allo stesso Avvocato precedentemente incaricato, chiedendogli espressamente, ove possibile, di formulare istanza di riunione al procedimento già pendente e cronologicamente più anziano.

Art. 13 Divieto di incarichi congiunti

Non possono essere conferiti incarichi professionali congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dello stesso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 14 Cancellazione dall'elenco

Il responsabile di Settore al quale è attribuito il capitolo di spesa relativo agli incarichi legali, dispone, con apposito provvedimento, e sentito il parere dell'Assessore competente, la cancellazione dall'elenco dei professionisti o la revoca dell'incarico professionale affidato nei confronti dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 7;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
- non abbiano assolto, con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 15 Costituzione di Parte civile

La costituzione di parte civile in procedimenti penali nei quali può ravvisarsi un interesse del Comune viene disposta con la procedura di cui ai punti precedenti compresa la concorde definizione delle prestazioni al minimo tariffario, previa deliberazione da parte della Giunta Municipale.

Art. 16 Diritto di accesso delle parti

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, è consentito alle parti l'accesso partecipativo e l'accesso informativo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. R. n. 10/91 nel testo coordinato con la L. R. n. 17/2004 e s.m.i., della documentazione acquisita agli atti dall'Ufficio Contenzioso, salvo che ciò pregiudichi la difesa in giudizio dell'Amministrazione.

Al termine di ogni anno solare, a cura dell'Ufficio Contenzioso, verrà pubblicato, dandone massima diffusione, un elenco con gli incarichi assegnati ed i nominativi dei professionisti incaricati.

Art. 17 Tutela della privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti l'iscrizione, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

I partecipanti dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione dell'istanza, pena l'esclusione dalla selezione.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia al momento del conferimento dell'incarico ed al Codice Deontologico Forense.

Art. 19 Norme transitorie

Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In sede di prima applicazione, i termini di cui all'art. 6 dovranno intendersi nel seguente modo: le domande possono essere presentate dal 1 Maggio 2017 ed entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di Giugno 2017. L'Albo dei Professionisti legali sarà istituito entro e non oltre il 31 Agosto 2017.